



Z.2 PENSIONE DI VECCHIAIA

Che cosa è

La pensione di vecchiaia è una prestazione vitalizia di natura economica e previdenziale, erogata da una cassa di previdenza all'iscritto che ha raggiunto il limite massimo d'età ed ha maturato una anzianità contributiva minima.

A chi spetta

Lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, lavoratori parasubordinati, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

N.B. per i lavoratori iscritti a fondi speciali, occorre considerare le specifiche norme applicabili.

Requisiti e condizioni

Primo Requisito: età anagrafica di 67 anni sia per gli uomini che per le donne.

Secondo Requisito: anzianità contributiva minima di 20 anni (espressa in settimane: 1.040); è rimasta fissata in 15 anni se maturati entro il 31/12/1992.

Per i lavoratori che non soddisfano nessuno dei predetti requisiti, è possibile ottenere la **pensione di vecchiaia** a 71 anni e 3 mesi di età e 5 anni di contribuzione effettiva (dopo il 1996)

Deroghe per particolari categorie:

- » Invalidi > 80%: età pensionabile di 60 anni per gli uomini, 55 anni per le donne, con minimo 15 anni di anzianità contributiva
- » Non vedenti:
 - se ciechi dalla nascita o che hanno maturato 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della patologia:
 - lavoratori dipendenti: età di 55 anni per gli uomini e 50 per le donne;
 - lavoratori autonomi: età di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.
 - Non vedenti diversi dai precedenti:
 - requisito minimo: 15 anni di anzianità contributiva;
 - lavoratori dipendenti: età di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne;
 - lavoratori autonomi: età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.
 - I non vedenti hanno inoltre diritto a 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro prestato da non vedenti.

È infine richiesta la cessazione del rapporto alla data di decorrenza della pensione.



Lavori usuranti

Ai fini della riduzione dell'età minima pensionabile sono considerati lavori usuranti quelli stabiliti dal D.lgs. 67/2011.

Gli addetti ai lavori usuranti possono andare in pensione, a seconda della categoria di appartenenza e della tipologia di contribuzione accreditata, con un requisito anagrafico che va dai 61 anni e 7 mesi ai 66 anni e 7 mesi di età, con 35 o 30 anni di contribuzione e una quota (somma di età e contribuzione) da 97,6 a 100,6.

La riduzione si applica ai lavoratori che abbiano svolto - per almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento - una delle seguenti attività:

- **Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti** (“mansioni gravose”), di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero del lavoro del 19 Maggio 1999. Si tratta di persone che hanno svolto: lavori in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l’asportazione dell’amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti.
- **Lavoratori notturni**, definiti e ripartiti ai soli fini del d. lgs. 67/2011 nelle seguenti categorie: a) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64; b) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
- **Lavoratori addetti alla linea di catena**: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicati nell’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 allo stesso d. lgs. 67/2011, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 c.c., impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale.
- **I conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo**, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti.

Decorrenza

Dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tutti requisiti richiesti, ovvero, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Come fare Domanda

La domanda di pensione di vecchiaia può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, accedendo al sito con le credenziali SPID:

In alternativa si può fare domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato



Link di riferimento

INPS, scheda prestazione: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/pensione-di-vecchiaia-per-gli-iscritti-all-assicurazione-generale-obbligatoria-ago-fondo-pensioni-lavoratori-dipendenti-fpld-e-gestioni-speciali-dei-lavoratori-autonomi-e-alla-gestione-separata>

INPS, Lavori Usuranti: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/benefici-previdenziali-per-gli-addetti-a-lavori-usuranti>

Normativa di riferimento

Età pensionabile e requisiti:

- » Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n, 201, art. 24: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/12/27/11A16582/sg>

Lavori usuranti:

- » D. Lgs. 67/2011: <https://www.pensionioggi.it/download/dlgs67-2011.pdf>
- » Circolare INPS 126/2018: <https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20126%20del%2028-12-2018.pdf>

(aggiornata all'11 gennaio 2022 – MS)